Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **Roma - Mercoledì, 15 marzo 1933 - Anno XI** **Numero 62**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nel certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Siena la 1ª Mostra-mercato dei vini tipici d'Italia.

Con decreto del 16 febbraio 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo successivo, registro n. 2 Finanze, foglio n. 317, il Consiglio provinciale della economia corporativa di Siena è stato autorizzato a promuovere ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la prima Mostra-mercato dei vini tipici d'Italia che avrà luogo a Siena dal 3 all'8 agosto 1933-XI.

(830)

Autorizzazione a promuovere in Genova la III Fiera dell'autoveicolo usato.

Con decreto in data 16 febbraio 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo successivo, registro n. 2 Finanze, foglio n. 318, il Circolo della Stampa di Genova è stato autorizzato a promuovere ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la III Fiera dell'autoveicolo usato che avrà luogo a Genova dal 12 marzo al 2 aprile 1933-XI.

(831)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1933, n. 135.
Disposizioni relative al reclutamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza e all'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa appartenenti al Corpo medesimo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;
Visto il R. decreto legislativo 31 dicembre 1923, n. 3170;
Visti i Regi decreti-legge 6 maggio 1926, n. 844; 19 gennaio 1928, n. 26; 21 gennaio 1929, n. 132; 30 ottobre 1930, n. 1429, e 24 luglio 1931, n. 1223;
Visto il R. decreto 17 marzo 1921, n. 511;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629;
Visto il R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni alle disposizioni concernenti l'ordinamento della Regia guardia di finanza e specialmente a quelle che disciplinano il reclutamento degli ufficiali in servizio effettivo e la loro preparazione professionale;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina e per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, è sostituito dal seguente:
« Il Corpo della Regia guardia di finanza comprende:
a) un Comando generale;
b) tre Comandi di zona;
c) tredici Legioni territoriali ed una Legione allievi;
d) una Scuola di applicazione per ufficiali;
e) una Scuola sottufficiali.
« Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto a stabilire l'ordinamento e le modalità di funzionamento delle scuole, nonchè la durata dei corsi che in esse si svolgeranno ».

Art. 2.

I sottotenenti della Regia guardia di finanza in servizio permanente effettivo sono tratti dai sottufficiali del Corpo che non abbiano superato il 36° anno di età ed abbiano compiuto presso la Regia accademia di Modena, con esito favorevole, un apposito corso biennale analogo a quello prescritto per la nomina a sottotenente nell'Arma dei carabinieri Reali.
Essi possono essere tratti, eventualmente, anche dagli ufficiali di complemento della Regia marina che abbiano quattro anni di servizio da ufficiale, non abbiano oltrepassato il 30° anno di età ed abbiano superato apposito concorso che sarà regolato con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 3.

Possono essere ammessi all'Accademia di Modena, secondo le norme emanate dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per la guerra, i sottufficiali del Corpo che possiedano il requisito della buona condotta, abbiano almeno due anni di anzianità da sottufficiale e siano riconosciuti vincitori di apposito concorso per esame.
Sono dispensati da tale esame i sottufficiali del Corpo licenziati dagli Istituti di istruzione media di secondo grado, conformemente a quanto è stabilito per i sottufficiali del Regio esercito.

Art. 4.

I vincoli di servizio contratti dai sottufficiali del Corpo allievi dell'Accademia di Modena, possono essere rescissi a domanda, ove gli allievi stessi siano allontanati dall'Accademia di autorità o ne siano dimessi per volontaria rinuncia al corso, ovvero non siano riconosciuti meritevoli, al termine degli studi, di coprire il grado di sottotenente.

Art. 5.

Ai sottufficiali della Regia guardia di finanza congedati, che abbiano cessato di appartenere all'Accademia perchè riprovati negli esami finali dell'ultimo anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami del gruppo di materie militari, può essere conferita in ogni tempo la nomina a sottotenente di complemento del Corpo.

Art. 6.

Un terzo dei posti vacanti, durante l'anno, nei gradi di subalterno della Regia guardia di finanza è devoluto ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali del Corpo. Gli altri due terzi sono devoluti ai tenenti in servizio permanente effettivo delle varie armi del Regio esercito di cui al successivo art. 10, ed eventualmente ai tenenti in servizio permanente effettivo di commissariato (ufficiali commissari) del Regio esercito, in seguito a concorso, cui possono essere ammessi secondo le norme stabilite dal Ministro per le finanze; nonchè ai sottotenenti di complemento della Regia marina di cui al secondo comma del precedente articolo 2.

In difetto di elementi idonei di una delle rispettive categorie, le proporzioni potranno essere variate a favore dell'altra.

Art. 7.

L'ottavo comma dell'art. 5 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, è così sostituito:

« I sottotenenti conseguono il grado di tenente dopo due anni di anzianità di grado ed ove abbiano superato con esito favorevole apposito corso tecnico-professionale presso la Scuola di applicazione del Corpo per l'abilitazione al servizio d'istituto.

« L'avere compiuto con successo il corso stesso è condizione necessaria, ma non sufficiente, per conseguire l'idoneità all'avanzamento ».

Art. 8.

I sottotenenti provenienti dai sottufficiali del Corpo, che non superino il corso tecnico-professionale, cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali in servizio permanente e sono iscritti di ufficio, con la loro anzianità, nel ruolo degli ufficiali di complemento. Tuttavia, in via eccezionale e su conforme proposta del comandante della Scuola, approvata dal Comando generale del Corpo, il Ministro per le finanze, a suo giudizio insindacabile, può consentire che i sottotenenti stessi continuino nel servizio permanente conseguendo la promozione a tenente dopo tre anni di grado, previo giudizio di idoneità all'avanzamento.

I sottotenenti provenienti dagli ufficiali di complemento della Regia marina che non superino il corso tecnico-professionale, cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali in servizio permanente e tornano ad essere inscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento della Regia marina riprendendovi la loro anzianità originaria.

Art. 9.

Al termine dei corsi tecnico-professionali, i sottotenenti vengono inscritti, agli effetti della promozione a tenente, in appositi quadri in base alle graduatorie secondo sarà stabilito con regolamento.

Art. 10.

I tenenti della Regia guardia di finanza sono tratti, nelle proporzioni e con le modalità indicate nell'art. 6, dai tenenti in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed eventualmente dai tenenti di commissariato (ufficiali commissari) che abbiano non meno di due anni di anzianità di grado, che non provengano dalla categoria di cui all'art. 2, n. 2, e di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, e che, dopo il compimento di apposito corso tecnico-professionale di abilitazione al servizio del Corpo, vengano dichiarati idonei.

Art. 11.

I sottotenenti della Regia guardia di finanza provenienti dagli ufficiali di complemento della Regia marina ed i tenenti di cui al precedente articolo, assumono l'anzianità assoluta determinata dalla data di trasferimento nel Corpo.

La sede relativa di anzianità degli ufficiali trasferiti nel Corpo con la stessa data è determinata dall'anzianità nei ruoli di provenienza e, a parità di questa, nei modi stabiliti dalle analoghe norme generali di cui alla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

Art. 12.

Entro due anni dal trasferimento nel Corpo, non compreso in questo termine il tempo eventualmente passato in aspettativa, gli ufficiali subalterni della Regia guardia di finanza provenienti dal Regio esercito o dalla Regia marina possono essere ritrasferiti nelle armi, nei corpi o nelle categorie di provenienza, per insufficiente attitudine al servizio d'istituto. In tal caso, essi riprendono nei rispettivi ruoli la loro anzianità originaria.

Art. 13.

L'art. 6 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, è sostituito dal seguente:

« All'insegnamento delle varie materie nella Scuola di applicazione per ufficiali della Regia guardia di finanza, il Ministro per le finanze provvederà affidandone l'incarico, da rinnovarsi anno per anno, ad ufficiali del Corpo ovvero a funzionari dell'Amministrazione finanziaria in attività di servizio e di grado non inferiore al settimo o a quanti abbiano titolo per l'insegnamento ».

Art. 14.

Il periodo aggiunto al secondo comma dell'art. 7 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, dall'art. 14 del R. decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, è così sostituito:

« Il Ministro per le finanze potrà, inoltre, su proposta del comandante generale ed indipendentemente da qualsiasi condizione di anzianità o vincolo di esami, promuovere al grado immediatamente superiore, fino a quello di maresciallo maggiore incluso ed entro il limite massimo di un ventesimo dei

posti vacanti annualmente nel grado da attribuire, i sottufficiali e le guardie che abbiano conseguito nell'esplicazione del servizio d'istituto, risultati di merito straordinario e posseggano i necessari requisiti morali, intellettuali e di cultura ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 15.

L'art. 14 del R. decreto legislativo 31 dicembre 1923, n. 3170, è abrogato.

L'attuale professore ordinario della cattedra di ruolo per le lettere italiane nella Scuola allievi ufficiali, resta a disposizione del Ministro per le finanze fino al 30 settembre 1934, conservando soltanto il trattamento economico massimo, a titolo di stipendio e di supplemento di servizio attivo, inerente al grado 6° del gruppo A.

Dal 1° ottobre 1934 il predetto professore sarà collocato nel ruolo dei presidi delle scuole medie di secondo grado, con facoltà al Ministero dell'educazione nazionale di tenerlo a disposizione per incarichi speciali fino all'effettiva destinazione ad una delle presidenze delle suddette scuole.

Durante tale periodo sarà tenuto vacante in una delle scuole medie di secondo grado il posto di preside.

Art. 16.

Le disposizioni che regolano l'istituzione ed il funzionamento della Scuole allievi ufficiali della Regia guardia di finanza, d'ordinamento degli studi che in essa si svolgono e la nomina a sottotenente, nonchè le disposizioni di cui agli articoli 14 del R. decreto legislativo 31 dicembre 1923, numero 3170, e 6 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, continuano ad avere vigore fino al 30 settembre 1934, con le limitazioni che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

La promozione a tenente dei sottotenenti provenienti dalla Scuola allievi ufficiali del Corpo è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 5, ottavo comma, del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281.

Art. 17.

È data facoltà al Ministro per le finanze, per la prima applicazione del presente decreto, di emanare speciali norme esecutive, nell'attesa della pubblicazione del regolamento e di applicare nel frattempo, in quanto non contrastanti con le presenti disposizioni, le norme in vigore per il Regio esercito (Arma Reali carabinieri).

Art. 18.

Il Governo del Re, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, è autorizzato a pubblicare il testo unico delle leggi e dei decreti legislativi riguardanti l'ordinamento della Regia guardia di finanza, con facoltà di coordinare fra loro le varie disposizioni, di porle in armonia con le altre leggi e decreti legislativi e di apportarvi modificazioni di forma, di denominazione e di intitolazione rese indispensabili dalla riunione e dal coordinamento o necessarie per togliere antinomie, duplicazioni e sovrapposizioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — GAZZERA — SIRIANNI — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 330, foglio 20. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1933, n. 136.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di S. Caterina V. M. in Cerbaia, comune di S. Casciano Val di Pesa.

N. 136. R. decreto 5 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di S. Caterina V. M. in Cerbaia, comune di S. Casciano Val di Pesa.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei Conti, addì 3 marzo 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 9 gennaio 1933, n. 137.

Riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Fano 30 aprile 1926 che istituisce l'ufficio di coadiutore nella parrocchia di S. Marco Evangelista in Fano.

N. 137. R. decreto 9 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Fano in data 30 aprile 1926, con il quale è stato istituito nella parrocchia di S. Marco Evangelista in detta città l'ufficio di coadiutore.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei Conti, addì 3 marzo 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 26 gennaio 1933, n. 138.

Determinazione del numero dei membri effettivi della Fabbriceria parrocchiale di Nicciano in Ferentillo.

N. 138. R. decreto 26 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene determinato in tre il numero dei membri effettivi della Fabbriceria parrocchiale di Nicciano in Ferentillo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 26 gennaio 1933, n. 139.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Adoratrici Perpetue del SS. Sacramento, con sede in Vigevano.

N. 139. R. decreto 26 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene concesso il riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Adoratrici Perpetue del

SS. Sacramento, con sede in Vigevano (Parma), ed è stato autorizzato il trasferimento a favore del Monastero medesimo dei beni immobili di cui esso trovasi in possesso da tempo anteriore al Concordato con la Santa Sede.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 30 gennaio 1933, n. 140.
Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia napoletana della Congregazione del SS. Redentore, con sede in Pagani.

N. 140. R. decreto 30 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'Interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia napoletana, con sede in Pagani, della Congregazione del SS. Redentore, e viene autorizzato il trasferimento, a favore della Provincia medesima, dei beni ora in possesso di privati intestatari.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1933 - Anno XI

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1933.
Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Roma.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulle radiodiffusioni di esecuzioni artistiche;
Visto l'art. 6 delle norme regolamentari 20 agosto 1928 per l'applicazione della legge su menzionata;
Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1929, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1929-VII, registro 4 Ufficio riscontro poste, foglio 180, che provvede alla costituzione della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Roma;
Visti i decreti Ministeriali 9 febbraio 1930, 14 febbraio 1931 e 14 febbraio 1932, che confermano in carica la predetta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

È confermata in carica per un anno dalla data del 14 febbraio 1933 la Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Roma costituita dai signori:
Ing. cav. uff. Michele De Ceglie, ispettore tecnico principale P. T., presidente;
Maestro Francesco Baiardi, professore presso il Regio conservatorio di Santa Cecilia, membro;
Ing. Umberto Martini, radiocultore, membro;
Cav. Giovanni Palma, ufficiale P. T. di 1ª classe, segretario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

(818)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1933.
Conferma in carica del presidente del Collegio arbitrale per le controversie sui compensi da corrispondersi per le radiodiffusioni dai luoghi pubblici.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1352;
Visto l'art. 5 delle norme regolamentari 20 agosto 1928, per l'applicazione della legge su menzionata;
Visto il decreto Ministeriale 4 novembre 1928-VII, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1928, registro 25 Ufficio riscontro poste, foglio 135, che provvede alla nomina dell'on. avv. Gino Olivetti a presidente del Collegio arbitrale, di cui alla legge e al regolamento su citati;
Visti i decreti Ministeriali 9 febbraio 1930, 6 febbraio 1931 e 12 febbraio 1932, che confermano l'on. avv. Gino Olivetti nella carica su menzionata fino alla data del 12 febbraio 1933;

Decreta:

Art. 1.

L'on. avv. Gino Olivetti, deputato al Parlamento, segretario generale della Confederazione dell'industria italiana, è riconfermato fino al 12 febbraio 1934 nella carica di presidente del Collegio arbitrale incaricato di risolvere le eventuali controversie tra il concessionario dei servizi di radioaudizioni circolari e gli aventi diritto ai compensi previsti dall'art. 4 del predetto regolamento 20 agosto 1928.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

(817)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1933.
Costituzione d'una Commissione per lo studio della trasformazione dei residui di legna in carbone per la produzione di forza motrice ad uso agricolo sul posto e nomina dei componenti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta l'utilità che deriverebbe all'economia nazionale dalla trasformazione dei residui di legna in carbone per la produzione di forza motrice sul posto ad uso aziende agricole;
Considerato che, agli effetti della emanazione di provvedimenti atti al raggiungimento dello scopo predetto, potranno giovare gli studi e le proposte di persone particolarmente competenti nella materia;

Decreta:

È costituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una Commissione per studiare la possibilità e l'opportunità di trasformare i residui di legna in carbone per la produzione di forza motrice ad uso agricolo sul posto.
Tale Commissione è presieduta da S. E. il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste ed è composta:
dal gr. uff. dott. Augusto Agostini, luogotenente generale comandante della Milizia nazionale forestale;

dal gr. uff. dott. Mario Mariani, direttore generale nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
dal comm. prof. Giuseppe Tommasi, direttore della Regia stazione chimico agraria di Roma;
dal gr. uff. prof. Mario Ferraguti, presidente dell'Istituto di frutticoltura ed elettrogenetica;
dal comm. prof. Francesco Carlo Palazzo, direttore del Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze;
dall'ing. dott. Silvio De Capitani di Vimercate;
dal comm. dott. ing. Ernesto La Valle, direttore dell'ufficio centrale di consulenza tecnica dell'Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili;
dal comm. ing. Leone Testa, ispettore superiore del Corpo delle miniere;
dal dott. Rosario Mulè, dell'Opera nazionale per i combattenti.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(822)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-161.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Sonc fu Luca, nato a Tomadio il 12 gennaio 1864 e residente a Tomadio, 18, è restituito nella forma italiana di « Soncino ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Sonc nata Zabric fu Antonio, nata il 28 febbraio 1869, moglie;
2. Luigi di Antonio, nato il 26 gennaio 1902, figlio;
3. Vittorio di Antonio, nato il 23 marzo 1904, figlio;
4. Matilde di Antonio, nata il 20 novembre 1908, figlia;
5. Stanislao di Antonio, nato il 3 dicembre 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8508)

N. 11419-162.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Sonc fu Luigi, nato a Tomadio il 28 novembre 1870 e residente a Tomadio, 92, è restituito nella forma italiana di « Soncino ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Matilde fu Luigi, nata il 28 novembre 1870, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8509)

N. 11419-163.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Paolo Sonc di Giuseppe, nato a Tomadio il 25 ottobre 1888 e residente a Tomadio n. 97, è restituito nella forma italiana di « Soncino ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Teresa Sonc nata Ziberna di Francesco, nata il 9 ottobre 1886, moglie;
2. Vida di Paolo, nata il 20 settembre 1913, figlia;
3. Domenico di Paolo, nato il 17 settembre 1920, figlio;
4. Jolanda di Paolo, nata il 20 marzo 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8510)

N. 11419-164.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Sonc fu Giovanni, nato a Tomadio il 18 marzo 1884 e residente a Tomadio, 101, è restituito nella forma italiana di « Soncino ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Bernarda Sonc nata Cerne di Silvestro, nata il 12 novembre 1886, moglie;
2. Vito di Giuseppe, nato il 4 marzo 1912, figlio;
3. Maria di Giuseppe, nata il 1° maggio 1914, figlia;
4. Elvira di Giuseppe, nata il 27 gennaio 1920, figlia;
5. Radislao di Giuseppe, nato il 20 gennaio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8511)

N. 11419-165.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Francesca Stare fu Bartolo vedova Sonc, nata a Tomadio il 22 settembre 1844 e residente a Tomadio, 103, sono ristituiti nella forma italiana di « Vecchietti » e « Soncino ».

Il cognome « Soncino » viene esteso anche per i seguenti suoi famigliari:

Giustina fu Antonio, nata il 1° novembre 1881, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8512)

N. 11419-166.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Sonc fu Francesco, nato a Tomadio il 19 gennaio 1895 e residente a Seppuglie n. 5, è restituito nella forma italiana di « Soncino ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppa Sonc nata Fabjan di Pietro, nata il 10 aprile 1903, moglie;
2. Francesco di Francesco, nato il 14 settembre 1922, figlio;
3. Milena di Francesco, nata il 12 ottobre 1924, figlia;
4. Daniela di Francesco, nata il 5 novembre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8513)

N. 11419-167.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Stare fu Antonio, nato a Tomadio il 1° gennaio 1870 e residente a Tomadio, 2, è restituito nella forma italiana di « Vecchietti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Stare nata Obersnel fu Giuseppe, nata il 26 gennaio 1878, moglie;
2. Antonio di Antonio, nato il 1° gennaio 1900, figlio;
3. Miroslao di Antonio, nato il 2 marzo 1904, figlio;
4. Leopoldo di Antonio, nato il 10 novembre 1906, figlio;
5. Albina di Antonio, nata il 1° marzo 1910, figlia;
6. Francesco di Antonio, nato il 1° ottobre 1912, figlio;
7. Stanislava di Antonio, nata il 20 maggio 1914, figlia;
8. Giuseppe di Antonio, nato il 22 marzo 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8514)

N. 11419-168.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Stare di Antonio, nato a Tomadio il 18 novembre 1879 e residente a Croce, 10, è restituito nella forma italiana di « Vecchietti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Stare nata Flerè fu Giovanni, nata il 16 settembre 1883, moglie;
2. Antonio di Antonio, nato il 29 marzo 1906, figlio;
3. Maria di Antonio, nata il 16 agosto 1907, figlia;
4. Raico di Antonio, nato il 23 maggio 1910, figlio;
5. Solzana di Antonio, nata il 10 dicembre 1911, figlia;
6. Boris di Antonio, nato il 22 luglio 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8515)

N. 11419-169.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Starc fu Antonio, nato a Tomadio il 23 gennaio 1891 e residente a Croce, 19, è restituito nella forma italiana di « Vecchietti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Eufemia Starc nata Tavcar di Giovanni, nata l'8 ottobre 1892, moglie;
2. Vittoria di Francesco, nata il 19 dicembre 1919, figlia;
3. Cirillo di Francesco, nato il 26 marzo 1921, figlio;
4. Metodio di Francesco, nato il 26 marzo 1921, figlio;
5. Daniele di Francesco, nato il 21 luglio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8516)

N. 11419-170.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig Filippo Starc fu Antonio, nato a Tomadio il 21 aprile 1868 e residente a Croce, 18, è restituito nella forma italiana di « Vecchietti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Starc nata Miklavec fu Antonio, nata il 23 dicembre 1871, moglie;
2. Isidoro di Filippo, nato il 17 settembre 1900, figlio;
3. Giustina di Filippo, nata l'8 febbraio 1904, figlia;
4. Maria di Filippo, nata il 15 agosto 1905, figlia;
5. Vittoria di Filippo, nata il 20 marzo 1910, figlia;
6. Vittorio di Filippo, nato il 6 marzo 1912, figlio;
7. Miroslao di Filippo, nato il 18 aprile 1914, figlio;
8. Francesco di Filippo, nato il 6 ottobre 1916, figlio;
9. Edoardo di Filippo, nato il 25 gennaio 1920, figlio;
10. Jolanda di Giustina, nata il 14 gennaio 1927, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8517)

N. 11419-171.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Starc fu Giuseppe, nato a Tomadio il 22 ottobre 1860 e residente a Croce, 17, è restituito nella forma italiana di « Vecchietti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8518)

N. 11419-172.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Starc fu Antonio, nato a Tomadio il 28 giugno 1879 e residente a Croce, 48, è restituito nella forma italiana di « Vecchietti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Starc nata Zabric fu Giuseppe, nata il 28 settembre 1879, moglie;
2. Antonio di Pietro, nato il 10 gennaio 1902, figlio;
3. Ernesto di Pietro, nato il 14 gennaio 1904, figlio;
4. Francesco di Pietro, nato il 22 ottobre 1905, figlio;
5. Giuseppe di Pietro, nato il 10 gennaio 1908, figlio;
6. Angela di Pietro, nata il 13 ottobre 1909, figlia;
7. Vittorio di Pietro, nato il 15 aprile 1912, figlio;
8. Vladimiro di Pietro, nato il 10 novembre 1915, figlio;
9. Paolina di Pietro, nata il 29 dicembre 1918, figlia;
10. Miroslao di Pietro, nato il 9 maggio 1921, figlio;
11. Carlo di Pietro, nato il 2 marzo 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8519)

N. 11419-173.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Stoka fu Giuseppe, nato a Tomadio il 19 aprile 1862 e residente a Tomadio, 53, è restituito nella forma italiana di « Stocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Stoka nata Starc di Giuseppe, nata il 20 luglio 1880, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe nato il 21 luglio 1894, figlio;
3. Stanislao di Giuseppe, nato il 6 dicembre 1905, figlio;
4. Eugenia di Giuseppe, nata l'11 ottobre 1911, figlia;
5. Angela di Giuseppe, nata l'11 dicembre 1913, figlia;
6. Guglielmo di Giuseppe, nato il 17 ottobre 1917, figlio;
7. Francesco di Giuseppe, nato il 2 aprile 1921, figlio;
8. Pierina di Giuseppe, nata il 17 agosto 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8520)

N. 11419-2220-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Abram Maria fu Francesco, nata a Sesana il 15 aprile 1905 e residente a Trieste, piazza Garibaldi, n. 10, è restituito nella forma italiana di « Abrami ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8521)

N. 11419-2221-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Anicich Antonio di Antonio, nato a Gallignana il 5 settembre 1894 e residente a Trieste, via P. Diacono, 2, è restituito nella forma italiana di « Anici ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Anicich nata Stoka di Giuseppe, nata il 16 febbraio 1896, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8522)

N. 11419-2222-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Anicich Antonio di Antonio, nato a Pedena il 22 marzo 1892 e residente a Trieste, piazza Donota, 4, è restituito nella forma italiana di « Anici ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carmela Anicich nata Portolan fu Pietro, nata il 24 agosto 1894, moglie;
2. Antonio di Antonio, nato l'8 settembre 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8523)

N. 11419-2223-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Anicich Giovanni di Antonio, nato a Pedena il 24 febbraio 1902 e residente a Trieste, viale XX Settembre, 54, è restituito nella forma italiana di « Anici ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Anicich nata Ermagora di Giovanni, nata l'11 marzo 1906, moglie;
2. Guerrino di Giovanni, nato il 19 gennaio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8524)

N. 11419-2224-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Anicich Ines di Giuseppe, nata a Pedena il 9 gennaio 1908 e residente a Trieste, piazza Cornelia Romana, n. 1, è restituito nella forma italiana di « Anici ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8525)

N. 11419-2225-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bisiach Natale fu Giovanni, nato a Trieste il 1° dicembre 1901 e residente a Trieste, Gretta Serbatoio, 84, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Bisiach nata Stocca fu Giovanni, nata il 28 aprile 1905, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8526)

N. 11419-2226-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bisiach Vittorio di Mattia, nato a Trieste il 3 aprile 1897 e residente a Trieste, via C. Rittmeyer, 4, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Carmela Bisiach nata Mattiello di Francesco, nata il 17 luglio 1903, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8527)

N. 11419-2227-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Bizjak Teresa fu Michele, nata a Crenozizza il 10 ottobre 1866 e residente a Trieste, via San Lazzaro, 17, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8528)

N. 11419-2228-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bizjak Mattia fu Marco, nato a Carniola il 4 febbraio 1849 e residente a Trieste, Androna San Fortunato, 4-A., è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Bizjak nata Kolar fu Antonio, nata l'8 dicembre 1857, moglie;
2. Giuseppina di Mattia, nata il 27 febbraio 1889, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8529)

N. 11419-2229-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Bizjak Maria fu Giovanni, nata a Oltresonzia il 2 aprile 1904 e residente a Trieste, via San Anastasio, 10, è restituito nella forma italiana di « Bisicchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8530)

N. 11419-2230-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bizjak Mattia fu Giacomo, nato a Sesana il 12 febbraio 1889 e residente a Trieste, via S. Ermacora, 3, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Bizjak nata Zucca fu Biagio, nata l'8 agosto 1897, moglie;
2. Zora di Mattia, nata il 18 agosto 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8531)

N. 11419-2231-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Carmelich ved. Emilia fu Filippo nata Segrè, nata a Trieste il 14 settembre 1858 e residente a Trieste, via Piccolomini, 3, è restituito nella forma italiana di « Carmeli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari.

Alma fu Antonio, nata l'11 dicembre 1898, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8532)

N. 200.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal sig. Perissich Armando fu Giovanni e fu Virginia Armanini, nato a Zara il 17 novembre 1879 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Perissi »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Perissich Armando è ridotto in « Perissi ».

Uguale riduzione è disposta anche per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Mattessich Albina fu Pasquale e di Anna Venturini, nata a Zara il 5 giugno 1885, moglie;

Perissich Elio-Maria di Armando e di Albina Mattessich, nato a Zara il 19 aprile 1912, figlio;

Perissich Maria di Armando e di Albina Mattessich, nata a Zara il 5 giugno 1915, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 2 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 26 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: SOLMI.

(748)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE - ROMA

Abbruciamento di titoli rimborsati ed estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % ed obbligazioni 6 % di credito comunale serie speciale Città di Palermo.

Si notifica che il 1° aprile e giorni successivi, incominciando alle ore 9, si procederà presso la sede del Consorzio, via Vittorio Veneto, 89, alle seguenti operazioni riguardanti le obbligazioni 5 per cento.

a) *In ordine alle obbligazioni* 5 per cento:

1. Abbruciamento di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° aprile 1932 al 31 ottobre 1932.

2. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1921 (1ª emissione, 24ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento e cioè:
n. 76 titoli da 1 obbligazione;
n. 23 titoli da 5 obbligazioni;
n. 76 titoli da 10 obbligazioni,
e così in totale n. 951 obbligazioni per un capitale nominale di L. 475.500.

3. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1922 e 1923 (2ª emissione, 20ª estrazione), da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento, e cioè:
n. 21 da 1 obbligazione;
n. 61 da 5 obbligazioni;
n. 207 da 10 obbligazioni,
e così in totale n. 2396 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.198.000.

4. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1924 (3ª emissione, 17ª estrazione) da effettuarsi in base ad apposito piano di ammortamento, e cioè: n. 247 titoli da 10 obbligazioni, rappresentanti n. 2470 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.235.000.

5. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1925-1926 (4ª emissione, 16ª estrazione), da effettuarsi in base ad appositi piani di ammortamento e cioè: n. 168 titoli da 10 obbligazioni rappresentanti n. 1680 obbligazioni per un capitale nominale di L. 840.000.

6. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1927 (5ª emissione, 12ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: n. 15 titoli da 10 obbligazioni rappresentanti n. 150 obbligazioni per un capitale nominale di L. 75.000

7. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1928 (6ª emissione, 9ª estrazione), da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento, e cioè:
n. 2 titoli da 1 obbligazione;
n. 2 titoli da 5 obbligazioni;
n. 260 titoli da 10 obbligazioni,
e così in totale n. 2612 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.306.000.

8. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1929 (7ª emissione, 8ª estrazione), da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento, e cioè: n. 109 titoli da 10 obbligazioni, rappresentanti n. 1090 obbligazioni per un capitale nominale di L. 545.000.

9. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1930-1931 (8ª emissione, 7ª estrazione), da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento e cioè: n. 111 titoli da 10 obbligazioni, rappresentanti n. 1110 obbligazioni per un capitale nominale di L. 555.000.

10. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1931 (9ª emissione, 4ª estrazione), da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento e cioè: n. 254 titoli da 10 obbligazioni, rappresentanti n. 2540 obbligazioni, per un capitale nominale di L. 1.270.000.

11. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse dal 1° gennaio 1932 al 9 marzo 1933 (10ª emissione, 3ª estrazione), da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento e cioè: n. 452 titoli da 10 obbligazioni, rappresentanti n. 4520 obbligazioni, per un capitale nominale di L. 2.260.000.

b) *In ordine alle obbligazioni* 6 *per cento di credito comunale serie speciale « Città di Palermo »*:

1. Estrazione a sorte di n. 36 titoli da 10 obbligazioni della 1ª tranche, rappresentanti n. 360 obbligazioni, per un capitale nominale di L. 180.000 (13ª estrazione).

2. Estrazione a sorte di n. 35 titoli da 10 obbligazioni della 2ª tranche, rappresentanti n. 350 obbligazioni per un capitale nominale di L. 175.000 (12ª estrazione).

3. Estrazione a sorte di n. 33 titoli da 10 obbligazioni della 3ª tranche, rappresentanti n. 330 obbligazioni per un capitale nominale di L. 165.000 (10ª estrazione).

4. Estrazione a sorte di n. 31 titoli da 10 obbligazioni della 4ª tranche, rappresentanti n. 310 obbligazioni per un capitale nominale di L. 155.000 (8ª estrazione).

5. Estrazione a sorte di n. 29 titoli da 10 obbligazioni della 5ª tranche, rappresentanti n. 290 obbligazioni per un capitale nominale di L. 145.000 (6ª estrazione).

6. Estrazione a sorte di n. 27 titoli da 10 obbligazioni della 6ª tranche, rappresentanti n. 270 obbligazioni per un capitale nominale di L. 135.000 (4ª estrazione).

7. Estrazione a sorte di n. 51 titoli da 10 obbligazioni della 7ª tranche, rappresentanti n. 510 obbligazioni per un capitale nominale di L. 255.000 (1ª e 2ª estrazione).

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 10 marzo 1933 - Anno XI

Il presidente: A. BENEDUCE.

(866)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica di prima categoria della bassa valle del Trigno (Chieti e Campobasso).

Con R. decreto 2 febbraio decorso, registrato dalla Corte dei conti il 22 detto al registro 4, foglio 276, e stato costituito il Consorzio di bonifica di prima categoria della bassa valle del Trigno, in base alla corografia indicativa del perimetro e agli elenchi dei proprietari allegati allo stesso decreto.

La deputazione provvisoria dell'ente, il cui territorio ricade nelle provincie di Chieti e di Campobasso, è stata costituita come appresso: signori Vitaliano Ciocco, Oreste Artese, Erminio Cardarella, Antonio De Michele, Giuseppe Nasci, Pierdomenico De Martinis, Nicola D'Ambrosio, Italo Luciani e Domenico Battirolo.

(824)

MINISTERO DELL' INTERNO

Proroga dei termini stabiliti per la esecuzione degli adempimenti previsti dal decreto 16 novembre 1931 relativo alla sistemazione della zona di protezione delle sorgenti dell'antica fonte di Fiuggi.

Con decreto del Ministero dell'interno in data 27 dicembre 1932-XI sono stati prorogati al 28 dicembre 1933-XII i termini per la esecuzione degli adempimenti previsti dal precedente decreto 16 novembre 1931, circa la sistemazione della zona di protezione delle sorgenti dell'antica fonte di Fiuggi.

(825)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che dal giorno 20 febbraio corrente anno, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Trana, provincia di Torino.

(826)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Domanda di svincolo della cauzione costituita dalla Società di navigazione « The Cunard Steam Ship Company Limited » di Liverpool per la patente di vettore di emigranti e determinazione Ministeriale.

On. Ministero degli Affari Esteri
Ufficio Amministrativo
ROMA.

La Compagnia di navigazione « The Cunard Steam Ship Company Limited » di Liverpool, in data 14 novembre 1903 ebbe a depositare presso la Cassa depositi e prestiti di Roma L. 200.000 come da polizza n. 6724 e in data 31 maggio 1915, pure presso la Cassa depositi e prestiti di Roma, L. 150.000 come da polizza n. 12690 per ottenere la patente necessaria per il trasporto degli emigranti italiani oltre oceano.

Ora, avendo la suddetta Compagnia cessato di tenere i suoi vapori nel servizio del Mediterraneo, e non essendo stata quindi da vari anni rinnovata la patente su indicata, i sottoscritti, nella qualità di legali rappresentanti della « The Cunard Steam Ship Company Limited » di Liverpool, pregano codesto on. Ministero di voler provvedere alla restituzione della cauzione su specificata, consegnando il relativo decreto Ministeriale al signor Amabile Rivelli, con ufficio in Roma alla via Vittorio Veneto 85, il quale è facoltato altresì a fornire tutti quei chiarimenti e documenti che fossero richiesti per ottenere il decreto di svincolo come sopra.

Con ogni ossequio.

Liverpool, 25 maggio 1932.

PERCY ELLY BATES — MAXWELL HYSLOP MAXWELL, *direttori*.
HERBERT JOHN FLEWITT, *segretario*.

To all to whom these presents shall come, I, Vivian Daviron Heyne, of the City of Liverpool in England, Notary public by Royal Authority duly admitted and sworn practising in the said City of Liverpool *Do hereby certify* that on tre twenty-fifth day of Mary One thous and nine hendred and thirty two personally appeared before me Sir Percy Elly Bates, Bart, C.B.E. and Maxwell Hyslop Maxwell, both of Liverpool, aforesaid, who are personally known to me to be two of the Directors of the Cunard Steam Ship Company Limited, a Company incorporated under the laws of England and having its registered office at Cunard Building, Liverpool aforesaid, and Herbert John Flewitt, of Liverpool aforesaid, who is personally known to me to be the Secretary of the said Company, and acting in their said respective capacities of directors and Secretary they did in my presence affix the Common Seal of the said Company to the document hereunto annexed and did acknowledge the same as the act and deed of the said Company *And I further certify* that the signatures « Percy E. Bates » « M. H. Maxwell » and « H. J. Flewitt » at the foot of the soid document as the witnesses attesting the affixing of the said Seal are the true and original signatures of the said Sir Percy Eddy Bates, Maxwell Hyslop Maxwell and Herbert John Flewitt, the same having been written by them respectively in my presence.

And I certify that the said Directors and Secretary have full authority under the articles of Association of the said Company to represent legally tre said Company and that such execution as aforesaid is in accordance with the said articles and with English Law.

In testimony whereof I have hereunto set my hand and affixed my Seal Notarial the day and year aforesaid.

HEYNE
Notary public - Liverpool.

Visto al Consolato d'Italia per legalizzazione della firma del signor Vivian D. Heyne, notaio pubblico nella città di Liverpool - Inghilterra.

Liverpool, 26 maggio 1932-X

Art. 71 - L. oro 20
N. 239 - (L. 1. 2. 1).

Il R. Console generale: BIONDELLI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Si attesta l'autenticità della firma del signor Biondelli.

Roma, 4 agosto 1932 - Anno X

D'ordine del Ministro: MORONE.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti i decreti del Ministero degli affari esteri in data 29 ottobre 1903 e 26 dicembre 1914 con i quali rimase fissato in L. 350.000 nominali l'ammontare complessivo della cauzione da prestarsi dalla Società di Navigazione « The Cunard Steam Ship Company Limited » di Liverpool, a garanzia delle operazioni di emigrazione nel Regno;

Vista l'istanza in data 25 maggio 1932 con la quale la predetta Società di Navigazione ha chiesto lo svincolo della cauzione su menzionata;

Visto l'articolo 18 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visti gli articoli 47 e 53 del regolamento sull'emigrazione, approvato con R. decreto 10 luglio 1901 n. 375,

Visto l'art. 212 del regolamento per la gestione amministrativa e contabile del fondo dell'emigrazione approvato con R. decreto 16 maggio 1912, n. 556;

Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1783;

Considerato che la Società di navigazione «Cunard Steam Ship Company Limited» ha cessato dalla qualità di vettore di emigranti il 31 dicembre 1921;

Determina.

Art. 1.

La Società di navigazione «The Cunard Steam Ship Company Limited» di Liverpool, dal giorno 31 dicembre 1921 ha perduto la qualità di vettore di emigranti agli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 18 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, per quanto si riferisce alla restituzione della cauzione di L. 350.000 di capitale nominale, versate, a suo tempo, presso la Cassa depositi e prestiti, per ottenere la patente di vettore.

Art. 2.

Spirati i termini fissati dall'art. 18 del testo unico sopra citato, e dagli articoli 47 e 53 del regolamento sull'emigrazione approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375, sarà provveduto nei modi e termini di legge e senza responsabilità del Ministero degli affari esteri, alla restituzione della cauzione innanzi citata a favore della Società di navigazione «Cunard Steam Ship Company Limited» di Liverpool, salvo il caso di giudizi pendenti, dei quali sia stato o venga dato, in tempo, avviso dagli interessati stessi, che, a tal fine, sono formalmente diffidati ad uniformarsi alle prescrizioni dell'art. 86 del precitato regolamento sull'emigrazione.

Art. 3.

La presente Ordinanza, unitamente alla istanza della Società di navigazione «Cunard Steam Ship Company Limited» di Liverpool sarà pubblicata, per tutti gli effetti di legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, sul Bollettino del Ministero degli affari esteri, nelle Capitanerie di porto e negli Ispettorati dell'emigrazione di Genova, Napoli, Palermo, Trieste e Livorno.

Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

p. *Il Ministro*: SUVICH.

(800)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI.

(2ª *pubblicazione*)

Domanda di svincolo della cauzione costituita dalla Società di assicurazione «La Piemontese» di Torino.

Il liquidatore della Società anonima di assicurazione e riassicurazione «La Piemontese», con sede in Torino, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita dalla Società stessa a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che non esiste più alcun creditore per contratti di assicurazione diretta e che è stato estinto ogni e qualsiasi impegno derivante dalle operazioni relative.

S'invita chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo a far pervenire, in debita forma legale, un ricorso a questo Ministero, Servizio assicurazioni, non oltre il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al predetto liquidatore, rag. Pietro Ferroglio, via Vittorio Amedeo II, n. 9, Torino.

(712)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 59.

Media dei cambi e delle rendite

del 13 marzo 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	—
Inghilterra (Sterlina)	67.87
Francia (Franco)	77 —
Svizzera (Franco)	379.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.747
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.35
Cecoslovacchia (Corona)	58.22
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.03
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.67
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.48
Olanda (Fiorino)	7.917
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	165.50
Svezia (Corona)	3.60
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	75.425
Id. 3,50 % (1902)	73.575
Id. 3 % lordo	54.10
Consolidato 5 %	84.075
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.825
Id. id. Id. 1940	101.95
Id. id. Id. 1941	102 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.15

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a tre posti di vice segretario nel ruolo del personale dei musei, dei monumenti, delle gallerie e degli scavi di antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive variazioni;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 16 giugno, 1932, concernente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione ad impieghi statali;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 17 dicembre 1932 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1923, n. 293) e l'elenco ad esso allegato;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a tre posti di vice segretario (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale dei musei, dei monumenti, delle gallerie e degli scavi di antichità.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 5, dovrà pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita, comprovante che il candidato ha compiuto i 18 anni di età e non ha superato i 30 anni, alla data del presente decreto;

2° diploma originale di scuola media di secondo grado o alcuno dei diplomi corrispondenti a termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054. È ammessa anche la presentazione, in luogo del diploma originale, di copia autentica notarile;

3° certificato di cittadinanza italiana, da cui risulti il pieno godimento dei diritti politici;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale dovranno produrre i documenti necessari a comprovare la loro qualità e la loro idoneità al servizio, secondo gli articoli 2 e 15 del R. decreto 28 gennaio 1922, n. 92.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo militare o certificato di esito di leva.

Gli ex combattenti, gli invalidi di guerra, gli orfani e le vedove e le sorelle nubili di caduti in guerra, i figli di invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale produrranno i documenti necessari a comprovare la loro rispettiva qualità;

8° stato di famiglia, da rilasciarsi dal Comune, nel quale il candidato ha il suo domicilio;

9° fotografia con la firma autenticata dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi del bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritti.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato sono esonerati dalla presentazione dei documenti, di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6. Essi però sono tenuti ad esibire copia dello stato matricolare, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Fermi restando i benefici stabiliti dalle disposizioni vigenti, per i limiti di età, a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, dei decorati al valore militare, degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale, è concessa, a coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, una proroga sul limite massimo di età pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati, le cui domande non risultino pervenute nel termine fissato dall'art. 2 e i candidati che inviassero i documenti incompleti o irregolari.

Inoltre l'ammissione potrà esser negata con decreto, non motivato ed insindacabile, del Ministro.

Art. 5.

Gli aspiranti dovranno dichiarare in modo esplicito nella domanda di esser disposti a prestar servizio in qualsiasi residenza del Regno o delle Colonie, a cui vengano ora o in seguito destinati.

Art. 6.

Gli esami consisteranno nei seguenti esperimenti:

1° *prova scritta*: tema di cultura generale;

2° *prova scritta* sugli elementi della legislazione relativa alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico e delle bellezze naturali e panoramiche;

3° *prova orale* sulle materie di cui alla seconda prova scritta, sull'ordinamento gerarchico e lo stato giuridico del personale civile dell'Amministrazione statale e sui servizi dell'Amministrazione delle antichità e belle arti. Elementi di statistica.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Gli esami si terranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti dal Ministero e che, a suo tempo, saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso.

Art. 8.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione, che sarà nominata con successivo decreto.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi dei punti nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi dei punti. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale e la graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata dall'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di merito avrà la preferenza il candidato più anziano di età, salvi i diritti preferenziali previsti dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dall'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, e dalle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova, a' sensi dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, fatta eccezione per coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 (ultimo comma) del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, i quali saranno, invece, nominati vice segretari (gruppo B, grado 11°) con riserva di anzianità rispetto a quelli, sottoposti a periodo di prova, che li precedano nella graduatoria.

Art. 11.

Ai candidati residenti in Colonia è consentita l'ammissione al concorso con la presentazione, entro il termine fissato dall'art. 2, della sola domanda, salvo a produrre successivamente i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(827)

Concorso a quattro posti di vice segretario nel ruolo del personale di carriera amministrativa nei Regi istituti di belle arti, nei Regi conservatori di musica e Regia scuola di recitazione.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734, ed il regolamento 5 maggio 1918, n. 1852, per l'applicazione di essa;

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive norme esecutive, interpretative ed integrative; e la legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;

Veduto l'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Veduta la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Vista la legge 24 marzo 1930, n. 454;

Visto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690;

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Visto l'art. 3 del R. decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per esame a quattro posti di vice segretario nel ruolo del personale di carriera amministrativa (grado 11°, gruppo A), nei Regi istituti di belle arti, nei Regi conservatori di musica e nella Regia scuola di recitazione.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 5, dovrà pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita, dal quale risulta che il concorrente, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di anni 21 e non più di 40, elevata ad anni 45 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

I concorrenti i quali risiedano nelle Colonie italiane avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma non oltre 10 giorni prima dell'inizio delle prove di esame, i documenti;

2° diploma originale, o copia notarile autentica, di laurea in giurisprudenza, o in lettere, o in filosofia, o in scienze politiche;

3° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato le persone di cui all'art. 1, comma 2°, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune, ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato generale negativo, rilasciato dai competente ufficio del casellario giudiziale;

6° certificato di un medico provinciale, militare o dell'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio; per gli invalidi di guerra il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo. L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° documento, dal quale risulti che il concorrente ha ottemperato alle leggi sul reclutamento.

Gli ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale e gli orfani dei caduti per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune dove hanno il loro domicilio e la loro abituale residenza;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

9° fotografia del concorrente, con la firma di lui autenticata dal podestà o da un notaio;

10° l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo in un'Amministrazione dello Stato, dovranno unire, a corredo della domanda, soltanto i documenti di cui ai numeri 2, 8 ed 11. Coloro che non appartengono ai ruoli dell'Amministrazione della educazione nazionale dovranno aggiungere ai suddetti documenti copia autentica dello stato matricolare.

Le donne sono dispensate dal produrre il documento di cui al n. 7.

Art. 3.

Le domande che perverranno al Ministero (Direzione generale per le antichità e belle arti) dopo il termine stabilito o che non saranno redatte in carta da bollo da L. 5, o corredate di tutti i documenti richiesti e redatti nella forma prescritta, non avranno effetto.

Non è ammesso alcun riferimento a documenti o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni al Ministero dell'educazione nazionale o ad altri uffici.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 4.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma. Le date delle prove scritte saranno stabilite con successiva ordinanza Ministeriale.

I concorrenti riceveranno avviso, in tempo debito, del giorno, dell'ora e del luogo in cui gli esami saranno tenuti.

Le tre prove scritte saranno: una su tema di diritto civile od amministrativo, una su un tema di cultura storica e letteraria, ed una sulla contabilità generale dello Stato.

Ai concorrenti verranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

Saranno materie della prova orale:

a) il diritto civile, il diritto amministrativo, il diritto costituzionale e l'ordinamento corporativo;

b) la legge ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

c) la legislazione scolastica e particolarmente quella delle antichità e belle arti;

d) nozioni di statistica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali e la formazione della graduatoria si osserveranno le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

Le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria.

Per gli orfani di guerra e per quelli dei caduti per la causa nazionale verranno tenute presenti le leggi 26 luglio 1929, n. 1329, e 12 giugno 1930, n. 777.

A parità di merito sarà tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e di quelle contenute nelle leggi 30 ottobre 1924, n. 1832 e 24 marzo 1930, n. 454.

Giusta l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, a parità di merito saranno sempre preferiti, per il conferimento dei posti messi a concorso, i coniugati con prole e quelli senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice segretari in prova nella carriera nel ruolo predetto e conseguiranno la nomina a vice segretari se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo il prescritto periodo di prova non inferiore a sei mesi. I candidati vincitori del concorso, che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice segretari.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno lordo mensile di L. 800, previa la riduzione del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, competerà anche l'aggiunta di famiglia.

A coloro che provengono da altre Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(828)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.